



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo:

Napoli,

Rif

- Al Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali
- All'ASSOSPENA
- All'AssoAgenti Napoli

Allegato:

Ai Terminalisti

- C.ONA.TE.CO SpA
- Magazzini Tirreni
- Logistica Portuale
- Terminal Flavio Gioia
- Magazzini Generali
- SO.TE.CO.
- Eurohandling

Al Direttore Sostituto
All'Ufficio di Staff
All'Area Gestione Tributi
All'Area Assistenti Utenti
All'Area Verifiche e Controlli
All'Area Contenzioso
Alla SOT Petroli
Alla SOT Aeroporto

p.c.
al Comando Provinciale
Guardia di Finanza

*alla Direzione Interregionale per la
Campania e la Calabria*

- *Area Procedure e Controlli
Settore Dogane*
- *Area Antifrode*

OGGETTO: Disposizione di Servizio n. 22/2014

Uscita delle merci fuori dal Territorio dell'Unione Europea.

DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI NAPOLI 1

AREA VERIFICHE E CONTROLLI - ANTIFRODE

80133 Napoli, Calata Granili - interno Porto - Telefono +39 0812282281- 08119334689 - Fax +39 0812282334 -
e-mail: dogane.napoli1@agenziadogane.it @PEC: dogane.napoli1@pce.agenziadogane.it

L'art. 796 *quater* del Regolamento CE n. 2454/93 delle D.A.C., riguardo alla notifica dell'arrivo delle merci, recita testualmente:

“Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell'arrivo delle merci all'ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici.

In tal caso non e' necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.

Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all'allegato 45 quater”.

Dalla lettura del suddetto articolo risulta evidente che l'operatore economico, in caso di utilizzo degli strumenti informatici, non è obbligato a presentare il documento di accompagnamento dell'esportazione (DAE) all'Autorità Doganale, ma è soltanto tenuto a conservarlo.

Si rammenta, inoltre, che il Sistema Comunitario ECS (Export Control System) ha previsto nella 1° fase d'attuazione, operativa dal 01 luglio 2007, per la certificazione dell'uscita della merce fuori del territorio comunitario (*visto uscire*), il controllo informatizzato sulle operazioni doganali di esportazione.

Con l'attivazione, dal 1 luglio 2011, della 2° fase sono stati regolamentati anche gli adempimenti in materia di “sicurezza”.

L'art. 1 del Reg. (UE) 430/2010 al punto 24 ha modificato il paragrafo 1 dell'art. 796 *quinquies* del Reg. (CEE) 2454/93 prevedendo, anche al fine di evitare il mancato appuramento delle dichiarazioni di esportazione, una serie di adempimenti presso l'ufficio doganale di uscita.

In particolare, l'articolo fa riferimento alle situazioni in cui, presso l'ufficio di uscita, la merce viene scaricata da un mezzo di trasporto (da un automezzo caricato in una dogana interna) e consegnata ad altro soggetto che ne assume la detenzione per il successivo carico su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio della Comunità. (ad esempio su una nave porta container per l'esportazione fuori dell'Unione Europea)

In tale caso, il primo detentore delle merci deve comunicare, al momento della consegna delle stesse, al secondo detentore, il numero di riferimento dell'operazione di esportazione (MRN).

La mancata comunicazione di tale dato comporta l'impossibilità di poter caricare la merce sul mezzo di trasporto che porterà la merce fuori dal territorio doganale della Comunità.

Il secondo detentore (Terminalista) provvederà ad inserire il suddetto dato (MRN) nel Manifesto Merci in Partenza (MMP).

Tale iscrizione costituisce la "notifica di arrivo" di cui all'art. 796 quater del Reg. (CEE) 2454/93.

In tal senso si era già espressa la Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti con la Circolare 18/D del 29 dicembre 2010, che contiene precise istruzioni, applicabili dal 01.01.2011, sul regime dell'esportazione e dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'U.E; in particolare al punto 1.5 tratta degli adempimenti a carico degli operatori economici all'atto dell'uscita della merce fuori dal territorio UE.

Pertanto, **a far data dal 01 aprile 2014**, l'uscita delle merci fuori dal territorio della U.E. verrà disciplinata nel modo seguente:

A) L'Ufficio doganale di esportazione o di vincolo a regime e l'Ufficio doganale di uscita non coincidono:

- per le dichiarazioni doganali EXA semplici effettuate presso altri Uffici delle Dogane dove è stato eseguito il controllo doganale tramite il Circuito Doganale di Controllo (ufficio doganale di vincolo a regime o di esportazione) e destinate all'imbarco presso lo scrivente Ufficio (Ufficio doganale di uscita):

l'Operatore Economico deve provvedere

- alla registrazione delle tasse portuali con bolletta A22 (sulla quale l'addetto del *Front-Office* apporrà la propria firma) ed al successivo pagamento (in contanti o tramite annotazione a debito);
- ad indicare, a tergo del documento di accompagnamento dell'esportazione (DAE), il numero progressivo della bolletta informatizzata di A22, la data di pagamento e l'importo corrisposto.

**B) L'Ufficio doganale di esportazione o di vincolo a regime e
l'Ufficio doganale di uscita coincidono**

- l'Operatore Economico effettuerà il pagamento delle tasse portuali, evidenziando le medesime direttamente nel campo 47 del DAU e provvedendo al pagamento o annotando a debito l'importo relativo presso l'Area Assistenza Utenti/*Front Office*.

In entrambi i casi non è prevista alcuna autorizzazione all'imbarco.

Per quanto riguarda le operazioni di esportazione di provviste e dotazioni di bordo verrà diramata, a breve, una specifica disposizione di servizio.

Si invitano le Associazioni di categoria in indirizzo, nella fase di prima applicazione di questa procedura, a formulare eventuali proposte migliorative segnalando, al contempo, le criticità che dovessero manifestarsi.

Resta ferma la prerogativa di monitoraggio e controllo da parte di questo Ufficio.

Il Direttore dell'Ufficio *ad interim*

Alberto Libeccio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93